



# Europ Assistance

## VOLAGRATIS BRAVOFLY

Condizioni Generali Assicurazione 2010

## CONDIZIONI GENERALI ASSICURAZIONE (CGA)

<b>A. DISPOSIZIONI COMUNI .....</b>	<b>3</b>	B.10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO.....	7
A.1. OGGETTO DEL CONTRATTO .....	3	B.11. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO .....	8
A.2. COMUNICAZIONI .....	3	B.12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'.....	8
A.3. PERSONE ASSICURATE / ASSICURATO .....	3	B.13. RIENTRO ANTICIPATO .....	8
A.4. INIZIO E DURATA DELLE PRESTAZIONI/ GARANZIE .....	3	B.14. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO .....	8
A.5. DEFINIZIONI.....	3	B.15. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO .....	8
A.6. ESTENSIONE TERRITORIALE .....	4	B.16. INVIO DI MESSAGGI URGENTI .....	9
A.7. ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA .....	4	B.17. SOCCORSO STRADALE .....	9
A.8. DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI.....	5	B.18. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO .....	9
A.9. PARTNER CONTRATTUALI .....	5	B.19. ESCLUSIONI GARANZIA ASSISTENZA .....	9
A.10. CLAUSOLA PRIVACY.....	5	B.20. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	10
A.11. CESSIONE .....	5	<b>C. ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE .....</b>	<b>10</b>
A.12. PRESCRIZIONE .....	6	C.1. Massimale.....	10
A.13. FORO .....	6	C.2. limitazione della garanzia .....	10
A.14. DISPOSIZIONI LEGALI COMPLEMENTARI .....	6	C.3. Obblighi dell'Assicurato .....	10
A.15. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE .....	6	C.4. Criteri per la liquidazione del danno.....	11
<b>B. ASSICURAZIONE ASSISTENZA.....</b>	<b>6</b>	<b>D. ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI</b>	<b>11</b>
B.1. CONSULENZA MEDICA.....	6	D.1. Scoperto.....	11
B.2. INVIO DI UN MEDICO O DI UN AMBULANZA IN ITALIA.....	6	D.2. Spese per ritardata consegna del bagaglio.....	11
B.3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO .....	6	D.3. Sono esclusi dalla garanzia .....	11
B.4. RIENTRO SANITARIO.....	6	D.4. Obblighi dell'Assicurato .....	12
B.5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO.....	7	D.5. Criteri liquidazione del danno .....	12
B.6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI .....	7	<b>E. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO .....</b>	<b>12</b>
B.7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE.....	7	E.1. MASSIMALE .....	13
B.8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI .....	7	E.2. SCOPERTO .....	13
B.9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE.....	7	E.3. ESCLUSIONI.....	13
		E.4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO .....	13

## **A. DISPOSIZIONI COMUNI**

### **A.1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

**Il contratto comprende le prestazioni/garanzie seguenti:**

- Assicurazione assistenza alla persona e al veicolo;
- Assicurazione rimborso spese mediche;
- Assicurazione bagaglio e effetti personali. Tale prestazione/garanzia è data solo ed esclusivamente se l'Assicurato ha acquistato la card "VOLAFLEX TOP" di Bravofly al momento dell'acquisto / prenotazione del biglietto aereo.
- Assicurazione Annullamento viaggio. Tale prestazione/garanzia è data solo ed esclusivamente se l'Assicurato ha acquistato la card "SCACCIAPENSIERI" di Bravofly al momento dell'acquisto / prenotazione del biglietto aereo.

### **A.2. COMUNICAZIONI**

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema, oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato la Struttura Organizzativa:**

#### **PER CHI CHIAMA**

Telefono	<b>+39.02-58.24.03.73</b>
<b>oppure</b>	
via fax	<b>+39.02-58.47.72.01</b>
inviando un telegramma a:	<b>EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano</b>

L'Assicurato prende atto che telefonando alla Struttura Organizzativa autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati.

**Egli dovrà comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:**

- a) nome e cognome ;
- b) numero di tessera Europ Assistance: BRFLY+NUMERO ORDINE riportato dal contraente sull' e-mail di conferma;
- c) tipo di intervento richiesto;
- d) recapito telefonico;
- e) indirizzo del luogo dove si trova.

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN ITALIA**

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento n.8, 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi ( centralizzati e non ) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, provvede al contatto telefonico con

l'Assicurato, all'organizzazione nonché all'erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Europ Assistance (Suisse) Assurances SA.

In virtù di specifica Convenzione sottoscritta con Europ Assistance (Suisse) Assurances SA, Europ Assistance Italia S.p.A. provvede al contatto telefonico con l'assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza, nonché a prestare le garanzie previste in polizza, con costi a carico di Europ Assistance ( Suisse) Assurances SA.

### **A.3. PERSONE ASSICURATE / ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Sono assicurate le persone fisiche residenti in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o in Svizzera, che abbiano acquistato presso BRAVOFLY un biglietto aereo ed eventuali cards servizi di cui Bravofly propone l'acquisto unitamente al biglietto aereo stesso. Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea si intendono assicurate qualora abbiano acquistato un biglietto aereo presso BRAVOFLY ed eventuali cards servizi di cui Bravofly propone l'acquisto unitamente al biglietto aereo che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea o alla Svizzera.

### **A.4. INIZIO E DURATA DELLE PRESTAZIONI/ GARANZIE**

La copertura assicurativa a favore di ogni singolo Assicurato decorre dal volo aereo di andata e rimarrà in vigore sino alla fine dello stesso, inteso come volo aereo di ritorno.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'assicurazione è di 30 giorni.

Le prestazioni di assistenza "Soccorso stradale" e "Proseguimento del viaggio" sono valide solo per i residenti in Italia o in Svizzera e decorrono dal giorno della partenza in aereo.

La garanzia "Annullamento viaggio" è in vigore dal giorno di prenotazione del volo e termina il giorno della partenza al momento del primo check-in.

### **A.5. DEFINIZIONI**

#### **AVARIA**

Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.

#### **AGGRAVAMENTO**

L'aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio assicurato.

#### **BAGAGLIO**

La valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che L'Assicurato porta con sé in viaggio.

#### **FRANCHIGIA**

L'importo fisso prestabilito in polizza che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

## GARANZIA

L'assicurazione, che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

## INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

## INCIDENTE

Qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.

## ISTITUTO DI CURA

l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

## MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

## MALATTIA IMPROVVISA

malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

## MALATTIA PREESISTENTE

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

## MASSIMALE

La somma massima, stabilita nella polizza, fino a concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a fornire le prestazioni e le garanzie previste.

## PRESTAZIONE

Le Assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

## RAPINA

E' il reato perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurarne a sé o ad altri un ingiusto profitto.

## RICOVERO

La permanenza in un Istituto di cura che preveda almeno un pernottamento.

## SCIPPO

Il reato, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza,

Europ Assistance (Suisse) Assurances SA

ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

## SINISTRO

L'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

## SCOPERTO

La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

## VIAGGIO

Il volo aereo di andata e ritorno acquistato per il tramite di Volagratis nel sito internet "www.volagratis.com", il soggiorno nel paese di destinazione compreso fra i suddetti voli. Nel caso in cui venga acquistato un volo di solo andata è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nel Paese di destinazione del volo stesso.

In entrambi i casi la durata del viaggio si intende fissata per un massimo di 30 giorni.

## VEICOLO

Per veicolo si intende l'autovettura ad uso proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, di proprietà dell'Assicurato con non più di 10 anni di vita, calcolati dalla data di prima immatricolazione.

## A.6. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro e nei quali le garanzie e le prestazioni vengono fornite.

### - Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera.

Si dividono in due gruppi:

A) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

B) tutti i Paesi del mondo.

### - Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:

i Paesi aderenti all'Unione Europea o la Svizzera.

Per tutti gli Assicurati la Polizza non è valida nei seguenti Paesi:

Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

## A.7. ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Le assicurazioni annuali hanno validità di un anno a partire dalla data di inizio dell'assicurazione riportata nella polizza. Alla scadenza, si rinnovano tacitamente di 1 anno. BRAVOFLY oppure Europ Assistance hanno la facoltà di risolvere il contratto con un preavviso scritto di 3 mesi dalla scadenza dello stesso.

## **A.8. DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI**

- Ogni tipo di prestazione di assistenza é fornito una sola volta durante tutto il periodo di durata del viaggio. Le garanzie “Assicurazione rimborso Spese Mediche”, “Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali” potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio, fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
- In relazione con i sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, l'Assicurato svincola dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato dopo o anche prima del sinistro. Tale svincolo vale nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
  - Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
  - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
  - Per qualsiasi richiesta di informazione, reclamo o contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che BRAVOFLY è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni assicurate.
  - Per tutto quanto non sia qui espressamente disciplinato, si applicano la disposizione di legge.
  - Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Euro dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia in nome e per conto di Europ Assistance Suisse. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio applicato dalla Banca Centrale Europea nel giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

## **A.9. PARTNER CONTRATTUALI**

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento n.8, 20135 Milano, in qualità di prestatore di servizi, fornisce le prestazioni e garanzie previste dalla presente polizza emessa da Europ Assistance (Suisse) Assicurazioni SA, 16 ch. des Coquelicots, 1214 Vernier.

Il Contraente è BRAVOFLY SA, Via Porta 2, 6830 Chiasso, Svizzera - Vat Numero 666654, che sottoscrive la polizza e ne assume i relativi oneri.

## **A.10. CLAUSOLA PRIVACY**

### **INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy, diritto italiano):

1. i dati personali comuni e sensibili (i “Dati”) dell'Assicurato, saranno trattati da Europ Assistance (Suisse) Assurances SA

con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

- a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
- b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o di disposizioni di organi pubblici.

2. il trattamento dei Dati è:

- a) necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o a disposizioni di organi pubblici (1.b).

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
- b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b);
- c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero, per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
- d) al Contraente Bravofly.

Inoltre i Dati dell'Assicurato potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dei predetti soggetti in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance (Suisse) Assurances SA. L'Assicurato potrà:

- a) richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento,
- b) esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy, ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, così come la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, scrivendo a: Europ Assistance (Suisse) Assurances SA – Air Center Chemin des Coquelicots, 16 – 1214 Vernier/Genf.

## **A.11. CESSIONE**

L'assicurato si impegna a cedere a Europ Assistance tutti i diritti che potrebbe far valere contro terzi, sino a concorrenza delle prestazioni fornite.

All'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, fornite in forza di contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad Europ

Assistance (Suisse) Assurances SA c/o Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni, a pena di decadenza di qualsivoglia diritto nei confronti di quest'ultima.

Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le prestazioni previste dal presente contratto saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi non riconosciuti dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione".

#### **A.12. PRESCRIZIONE**

I crediti derivanti dal presente contratto si prescrivono nel termine di due anni, che decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale è fondata l'obbligazione.

#### **A.13. FORO**

**Qualsiasi controversia di qualunque natura derivante dal presente contratto è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali del Cantone di Ginevra, dove ha sede Europ Assistance assicurazioni.**

Nelle relazioni internazionali le competenze sono rette dalla Legge federale sul diritto internazionale privato e dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

#### **A.14. DISPOSIZIONI LEGALI COMPLEMENTARI**

**Il presente contratto è regolato dal diritto svizzero.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, sono in particolare applicabili le disposizioni della Legge Federale Svizzera sul contratto di assicurazione (LCA) come pure quelle del codice delle obbligazioni (CO).

#### **A.15. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non diversamente previsto, a qualsivoglia controversia che dovesse sorgere tra le parti a dipendenza dello svolgimento, adempimento ecc. del presente contratto e/o relativi emendamenti, aggiunte, patti susseguenti ecc. ad esso relativi, è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere tra le parti connessa e/o derivante dal presente contratto e/o emendamenti, aggiunte, patti susseguenti ecc. ad esso relativi, le parti concordano la competenza esclusiva del Foro di Ginevra.

## **PRESTAZIONI GARANTITE**

### **B. ASSICURAZIONE ASSISTENZA**

Sono garantite le prestazioni di assistenza di seguito elencate, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

#### **B.1. CONSULENZA MEDICA**

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse far valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

#### **B.2. INVIO DI UN MEDICO O DI UN AMBULANZA IN ITALIA**

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in ambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

#### **B.3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO**

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

#### **B.4. RIENTRO SANITARIO**

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, l'Assicurato in viaggio necessitasse del trasporto in un Istituto di cura attrezzato, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, previo consulto di questi con il medico curante sul posto, con spese a carico di Europ Assistance,

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei o Paesi del Bacino Mediterraneo.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato il biglietto di viaggio che non fosse stato utilizzato per il rientro.

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

In questo caso Europ Assistance assumerà i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza.

Europ Assistance assumerà le spese relative al trasporto salma fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; se tale prestazione comportasse un esborso maggiore, Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso abbiano sottoscritto volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

### **B.5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO**

Qualora, nell'organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere al familiare assicurato biglietto di viaggio per il rientro che non fosse stato utilizzato.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese di soggiorno del familiare.

### **B.6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI**

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio per il rientro che non fossero stati utilizzati.

Europ Assistance assumerà il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.

### **B.7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese di soggiorno del familiare

### **B.8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI**

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

### **B.9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE**

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

### **B.10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO**

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

Europ Assistance assumerà le spese di albergo (camera e prima colazione) per una durata massima di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornalieri per Assicurato ammalato o infortunato.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

### **B.11. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

**Massimale:**

- i costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

### **B.12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

***(Prestazione valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)***

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00.

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni vigenti in materia valutaria;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

**Obblighi dell'Assicurato:**

L'Assicurato dovrà comunicare il motivo della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi di ritardo al tasso legale corrente.

### **B.13. RIENTRO ANTICIPATO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte (come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe) o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di un suo familiare (del coniuge/convivente more uxorio, del figlio/a, del fratello, della sorella, del genitore, del suocero/a, del genero e/o della nuora), la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.

Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nell'impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

I casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

**Obblighi dell'Assicurato:**

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione in originale comprovante la causa del rientro.

### **B.14. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO**

***(Prestazione valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)***

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 15.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie per la restituzione dell'importo da anticipare.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni vigenti in materia valutaria;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

**Obblighi dell'Assicurato:**

L'Assicurato dovrà comunicare il motivo della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi di ritardo al tasso legale corrente.

### **B.15. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali.

**Sono esclusi dalla prestazione**

Tutti i costi derivanti dall'intervento del legale rimarranno a totale carico dell'Assicurato.

La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

## **B.16. INVIO DI MESSAGGI URGENTI**

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

## **B.17. SOCCORSO STRADALE**

***(Prestazione valida solo per gli Assicurati residenti in Italia dall'inizio del viaggio)***

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, furto parziale, smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, nel percorso da e per l'aeroporto italiano di partenza del volo prenotato, l'Assicurato potrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina.

### **Massimale:**

Europ Assistance assumerà le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per il sinistro avvenuto in Italia.

### **Sono escluse dalla prestazione**

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

## **B.18. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

***(Prestazione valida solo per gli Assicurati residenti in Italia dall'inizio del viaggio)***

A seguito della prestazione Soccorso Stradale, qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto o incidente, per i quali non fosse possibile una riparazione sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, per l'Assicurato e per i passeggeri con lui viaggianti, alla prenotazione e invio del taxi per il proseguimento del viaggio fino all'aeroporto di partenza o per il ritorno al proprio domicilio. L'assicurato e/o i passeggeri con lui viaggianti provvederanno al pagamento del taxi chiedendone poi rimborso ad Europ Assistance.

### **Massimale:**

Europ Assistance rimborserà il costo del taxi fino ad un massimo complessivo di Euro 100,00 per sinistro.

### **Obblighi dell'Assicurato:**

In caso di sinistro che abbia comportato l'utilizzo del taxi, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento assicurato, una notificazione scritta del sinistro indirizzata a: Europ Assistance (Suisse) Assurances SA c/o Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - con l'obbligo di presentare successivamente, comunque entro sessanta giorni dal sinistro:

- nome e cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;

BRFLY+NUMERO ordine riportato dal Contraente sull'email di conferma;

- ricevuta del taxi.

## **B.19. ESCLUSIONI GARANZIA ASSISTENZA**

***Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:***

- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
- espanto e/o trapianto di organi;
- abuso di alcolici o psicofarmaci;
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
- sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendio ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- dolo dei passeggeri trasportati sul veicolo;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali Paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

## **B.20. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere **immediatamente** contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

## **C. ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche / farmaceutiche / ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto in Polizza considerando il massimale maggiore tra quello previsto per il Paese di provenienza e quello per il Paese di destinazione.

Solo in caso di infortunio sono comprese nella garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.

### **C.1. MASSIMALE**

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance assumerà i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale di:

- Euro 500,00 per l'Italia;
- Euro 3.000,00 per l'Europa e per i Paesi del bacino del Mediterraneo/Mondo

per ogni Assicurato e per la durata/destinazione del viaggio, considerando il massimale maggiore tra quello previsto per il Paese di provenienza e quello per il Paese di destinazione.

**I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.**

Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato.

### **C.2. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

**Sono escluse dalla garanzia:**

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per la cura o l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per le applicazioni di carattere estetico, per le cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, nonché per le cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per l'acquisto e la riparazione di occhiali, di lenti a contatto, nonché di apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le visite di controllo effettuate al rientro alla propria abitazione per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- espianto e/o trapianto di organi;
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

### **C.3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

inviando una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance (Suisse) Assurances SA c/o Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche BRAVOFLY"** presentando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance: BRFLY+NUMERO;

- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali o copie conformi all'originale delle ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

#### **C.4. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

## **D. ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI**

L'assicurazione bagaglio e effetti personali è operativa solo ed esclusivamente se l'Assicurato ha acquistato la card "VOLAFLEX TOP" di Bravofly al momento dell'acquisto / prenotazione del biglietto aereo.

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto in Polizza. La garanzia è operante dal volo aereo di andata e ritorno a condizione che unitamente al biglietto aereo sia stata acquistata anche la card "VOLAFLEX Top" di Bravofly. La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00 per Assicurato e per la durata/destinazione del viaggio. Fermo il massimale indicato in precedenza, l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 150,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.

#### **D.1. SCOPERTO**

Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, a radio, a televisori, a registratori ed ad ogni altra apparecchiatura elettronica, a strumenti musicali, ad armi da difesa personale e/o da caccia, ad attrezzatura subacquea, così come ad occhiali da vista o da sole.

**Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, a medicinali, ad articoli sanitari, a gioielli, a pietre preziose, a perle, a orologi, a oggetti d'oro, d'argento e di platino, nonché a pellicce e ad altri oggetti preziosi.**

La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.

#### **La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:**

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio non visibile dall'esterno contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave;
- furto dell'intero veicolo,
- furto di oggetti contenuti nella tenda, sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato

#### **D.2. SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO**

Qualora, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e voli charter, l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per sinistro e per la durata del viaggio.

#### **D.3. SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA**

##### **Sono esclusi dalla garanzia "Bagaglio ed effetti personali":**

- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).

##### **Sono esclusi dalla garanzia "Spese per ritardata consegna del bagaglio":**

- Il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato;
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

**Le garanzie “Bagaglio ed effetti personali” e “Spese per ritardata consegna del bagaglio” non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:**

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato.

**D.4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

Per la garanzia “*Bagaglio ed effetti personali*”, in caso di sinistro, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

inviando una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance (Suisse) Assurances SA c/o Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri –Pratiche Bagaglio BRAVOFLY”** con l'obbligo di presentare successivamente, comunque entro sessanta giorni dal sinistro:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance BRFLY+NUMERO ordine riportato dal Contraente sull'e-mail di conferma;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- i giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- gli originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- la fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

Per la garanzia “*Spese per ritardata consegna del Bagaglio*” in caso di sinistro, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni

(oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

inviando una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance (Suisse) Assurances SA c/o Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri –Pratiche Bagaglio BRAVOFLY”** con l'obbligo di presentare successivamente, comunque entro sessanta giorni dal sinistro:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance BRFLY + NUMERO ordine riportato dal Contraente sull'e-mail di conferma;
- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna;
- gli originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

**D.5. CRITERI LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Per la garanzia “*Bagaglio ed effetti personali*”, il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

**E. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO**

**L'assicurazione Annullamento Viaggio è operativa solo ed esclusivamente se l'Assicurato ha acquistato la card “SCACCIAPENSIERI” di Bravofly al momento dell'acquisto / prenotazione del biglietto aereo.**

Qualora all'Assicurato, a fronte dell'annullamento di un volo (mancata partenza), in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata una penale dalla compagnia aerea, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato prima della partenza del volo per i seguenti casi:

a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:

1. dell'Assicurato;
2. del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o

nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;

3. di eventuali accompagnatori tutti iscritti contemporaneamente nella medesima pratica, purché anch'essi Assicurati ed in possesso di una prenotazione confermata sul medesimo volo dell'Assicurato.

In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;

- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.

#### **E.1. MASSIMALE**

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato che non potrà mai essere superiore a € 5.000,00 per Assicurato.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o il motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggiore corrispettivo di recesso, addebitato dalla Compagnia Aerea, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

#### **E.2. SCOPERTO**

In caso di rinuncia determinata da malattia, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% dell'ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.

#### **E.3. ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalle garanzie i casi di rinuncia causati da:

- infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a);
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;

- i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato alla Compagnia Aerea e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale alla partenza, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
- i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di partenza dell'aereo se il termine di cinque giorni di cui al punto sopra cade successivamente alla data di inizio del viaggio.

#### **E.4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di forzata rinuncia al viaggio, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro i termini previsti all'Art. "Esclusioni", una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.47.47.19, entro i termini previsti all' Art. "Esclusioni", una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance (Suisse) Assurances SA c/o Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Annullamento Viaggio BRAVOFLY"**, indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di polizza Scacciapensieri: BFLY + numero ordine riportato dal Contraente sull'e-mail di conferma;
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto a), la denuncia dovrà riportare:

- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.

**Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra**, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:

- certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- copia della prima pagina della e-mail di conferma della prenotazione del volo contenente le tariffe dei voli, le tasse ed il numero di polizza Scacciapensieri;
- la documentazione, qui non specificata, che possa essere ulteriormente richiesta da Europ Assistance ai fine delle indagini e verifiche.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.